

IL MINISTRO DELLA SALUTE RISPONDE A MARIO

3074

Speranza: le Asl garantiscano il fine vita

ROBERTO SPERANZA*

Caro Mario, desidero esprimere il mio profondo rispetto per la dignità con la quale sta affrontando la sua dolorosa condizione e sta cercando di ottenere una risposta dal sistema sanitario pubblico,

nel pieno rispetto delle norme vigenti nell'ordinamento giuridico italiano. Il fine vita è uno di quegli argomenti su cui si confronta un pluralismo insuperabile di punti di vista. - p. 5

L'INTERVENTO

Caro Mario, sostengo la tua battaglia le Asl garantiscano il suicidio assistito

La lettera del ministro: accordo governo-Regioni per applicare il dispositivo della Consulta

ROBERTO SPERANZA*

Caro Mario, desidero anzitutto esprimere il mio profondo rispetto per la dignità - che traspare per intero dalla sua lettera - con la quale sta affrontando la sua dolorosa condizione e sta cercando di ottenere una risposta dal sistema sanitario pubblico, nel pieno rispetto delle norme attualmente vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

Il fine vita è naturalmente uno di quegli argomenti su cui si confronta un pluralismo insuperabile di punti di vista etici, culturali, teorici, religiosi, che in un ordinamento democratico come il nostro non può che trovare la sua espressione politica anzitutto nel Parlamento. Sono personalmente convinto da tempo della necessità e dell'urgenza di un intervento legislativo in materia, da ministro ho mantenuto, pertanto, la posizione di principio che su materie come questa non ci possa essere alcuna iniziativa del governo che scavalchi o surroghi il ruolo del Parlamento.

Come Lei sottolinea, tuttavia, la sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale, prendendo atto di uno stallo legislativo che si trascina da anni e pur auspicando una più organica regolazione della materia da parte del Parlamento, ha introdotto

un fatto nuovo, rendendo non più punibile, chi «agevolà l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente».

In assenza di una regolazione legislativa più generale della materia, di cui pure ha ribadito la necessità, la Consulta ha stabilito che una persona, qualora ricorrano i quattro requisiti sopra riportati e che il comitato etico competente deve verificare, ha il diritto di chiedere a una struttura pubblica del servizio sanitario l'assistenza al suicidio medicalmente assistito.

L'attesa e l'auspicio di una legge non possono perciò esimerne tutti, quali che siano le diverse legittime posizioni su un tema così delicato, dal prendere atto che la sentenza della Consulta non può essere ignorata. È un tema che riguarda le aziende sanitarie e ospedaliere locali, le Re-

gioni, titolari della responsabilità della loro gestione e organizzazione, e il Governo, chiamato a garantire l'uniformità della garanzia di diritti costituzionali su tutto il territorio nazionale.

È sulla base di questa convinzione che il Ministero della Salute ha avviato già nei mesi scorsi un confronto con le Regioni che ha l'obiettivo di superare due problemi che rischiano di ostacolare l'attuazione della sentenza della Consulta o di produrre una sua applicazione non omogenea nei diversi territori. Il primo riguarda una riconoscizione regione per regione sulla natura e sulla composizione dei comitati etici territoriali, per verificare la loro presenza e la loro adeguatezza a svolgere il delicato ruolo che la Consulta ha affidato loro, sottolineando la necessità di un «organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità». Il secondo riguarda l'opportunità di un'intesa fra Governo e Re-



LA SENTENZA 242 DEL 2019

3074

È illegittimo punire l'aiuto al suicidio ecco i quattro requisiti individuati

Con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte costituzionale, dichiara l'articolo 580 del Codice penale costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 219 del dicembre 2017, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio in casi. Questi i 4 requisiti individuati: (a) che la decisione si sia autonomamente e liberamente formata, (b) da par-

te di una persona tenuta invitata da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, (c) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili. Inoltre, la persona (d) deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Condizioni e modalità di esecuzione vanno verificate da una struttura pubblica del Ssn, previo parere del comitato etico competente. —